

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1014

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, CAON,
CAPARINI, GRIMOLDI, MARCOLIN, RONDINI**

Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

Presentata il 21 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Abbiamo sempre ritenuto la manovra economica approvata dal Governo Monti con il cosiddetto « decreto salva Italia » (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ingiusta e iniqua, perché si è scelto di scaricare il risanamento dei conti pubblici sui lavoratori e sui pensionati in quanto categorie certe e facilmente individuabili e, quindi, quantificabili. Le difficoltà che queste categorie, a seguito delle nuove disposizioni in materia di

trattamenti pensionistici e di requisiti di accesso al pensionamento, hanno incontrato, stanno incontrando e incontreranno nel futuro sono abnormi in termini di costi e di sacrifici.

In particolare le nuove norme, applicate retroattivamente anche a coloro che, essendo al momento dell'entrata in vigore del « decreto salva Italia » già usciti dal mondo del lavoro a qualsiasi titolo (con o senza accordi) o dovendolo lasciare di lì a poco per effetto di accordi stipulati precedentemente all'approvazione della riforma tra le

organizzazioni sindacali, le aziende e i lavoratori, imponendo un innalzamento repentino ed inatteso del requisito pensionistico, hanno creato il dramma dei cosiddetti « esodati »: centinaia di migliaia di persone che, espulse dal mondo del lavoro con l'aspettativa di poter maturare in un ragionevole lasso di tempo il requisito pensionistico secondo le norme previgenti all'entrata in vigore della riforma, si sono trovati o si troveranno da qui a poco senza reddito e con la prospettiva di un innalzamento repentino del requisito pensionistico, inatteso al momento dell'uscita dal mondo del lavoro, e di uno spostamento tra i tre e gli otto anni (fino a dieci anni per le donne) della decorrenza pensionistica. È pur vero che il decreto « salva Italia » e il successivo intervento operato con il cosiddetto « decreto mille proroghe » (decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) hanno dapprima introdotto una serie di salvaguardie riservate solo ad alcune categorie di persone oggetto della riforma e poi hanno corretto alcune storture, ampliando la platea dei beneficiari dell'esenzione dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale; tuttavia tale esecuzione non ha riguardato molte persone appartenenti alle categorie salvaguardate e aventi pari diritto, a causa delle condizioni restrittive non presenti inizialmente nelle norme, ma imposte con i vari decreti attuativi e introdotte al fine di limitare il numero dei derogati in funzione della copertura finanziaria prevista. Parimenti, gli interventi operati con l'ultima legge di stabilità approvata dalle Camere non hanno dato una soluzione definitiva alla problematica, ma hanno assicurato una salvaguardia per soli altri 10.130 esodati. Tra le categorie di soggetti appartenenti al variegato universo dei non salvaguardati ci sono però alcune categorie ancora più penalizzate: i lavoratori che precedentemente all'entrata in vigore della riforma sono stati a qualsiasi titolo « licenziati » da aziende in crisi che non hanno potuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali e i lavoratori in mobilità che, pur avendo firmato accordi anche quasi tre anni prima dell'entrata in vigore della ri-

forma (quattro anni nel sud) con la prospettiva di essere accompagnati alla pensione, non maturano il requisito pensionistico entro la fine del periodo di mobilità e devono, al termine di tale periodo, raggiungerlo mediante la corresponsione volontaria di alcuni contributi previdenziali. Per entrambe le categorie si tratta di lavoratori espulsi dal ciclo produttivo a causa della crisi, prossimi alla maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa allora vigente e che già ora sono senza alcuna copertura reddituale o lo saranno quando finirà il trattamento di sostegno al reddito. Queste due classi di lavoratori — è noto a tutti — non sono state salvaguardate da nessuna delle norme citate. Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, riparare a un evidente errore di quantificazione dei lavoratori vittime dell'ultima riforma previdenziale e non salvaguardati a causa delle condizioni restrittive imposte per l'ammissione alle deroghe o per il fatto di non essere stati considerati come appartenenti a categorie « degne » di salvaguardia pur essendo tra i più bisognosi, apportando delle modifiche all'articolo 24 del decreto « salva Italia » e all'articolo 6 del decreto « mille proroghe ». Il testo che riproponiamo è quello elaborato dal Comitato ristretto della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nella scorsa legislatura (atto Camera n. 5103-5236-5247-A) e approvato all'esame dell'Assemblea prima del termine della legislatura, sia pur con delle modifiche, perché intendiamo proseguirne l'iter per non vanificare il lavoro fino ad allora svolto con il contributo di tutte le forze politiche. La modifica principale è lo slittamento al 31 gennaio 2012 della data di riferimento per considerare la platea dei soggetti da salvaguardare rispetto alla normativa vigente che la fissa al 4 dicembre 2011. Un'altra modifica, invece, intende eliminare la previsione di legge « nei limiti delle risorse », al fine di superare le quantificazioni finanziarie compiute dal Governo Monti riportate a una ristretta platea di lavoratori « esodati ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « , escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, » sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e » e le parole: « nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata » sono soppresse;

2) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2012 »;

3) alla lettera a), le parole: « entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,

n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni »;

4) alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data »;

5) alla lettera *c*):

5.1) dopo le parole: « 23 dicembre 1996, n. 662, » sono inserite le seguenti: « o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria »;

5.2) le parole: « ; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni »;

5.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter »;

6) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano

l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile »;

7) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-ter*) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo »;

b) al comma 15-*bis*, alinea, dopo le parole: « del settore privato » sono inserite le seguenti: « e del settore pubblico »;

c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*, le parole: « nei limiti delle risorse e » sono soppresse; le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia

risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati anche a livello provinciale entro la medesima data del 31 gennaio 2012, »; le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente »;

b) al comma 2-*quater* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi previsti dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, e successive modificazioni ».

ART. 3.

(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).

1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

ART. 4.

(Monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale).

1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche alla disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dell'articolo 1 della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sul numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, sul numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e sui relativi effetti finanziari.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il

reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

